

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

**MODIFICHE AL TITOLO II - QUALITÀ ED IGIENE DELL'AMBIENTE URBANO -
SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA
DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - IGIENE - AMBIENTE
URBANO**

Inserimento della lett. n) bis all'art. 9, comma I del Regolamento P.U. - Comportamenti vietati:

ART. 9, COMMA I, LETT. N) BIS

..... omissis **è vietato:**

n) bis *“sia per motivi igienici che per evitare imbrattamenti sputare su area pubblica, ad uso pubblico o da luoghi anche privati, ma con oggetto su area pubblica o ad uso pubblico, nonché su qualunque attrezzatura, persona o cosa. L'addebito delle spese in caso di imbrattamento ed il ripristino dello stato dei luoghi saranno a carico del trasgressore”;*

Sostituzione della lett. v) all'art. 9, comma I del Regolamento P.U.

ART. 9, COMMA I, LETT. V)

..... omissis..... **è vietato:**

“ v) in tutti i giardini pubblici salire o fare uso delle attrezzature ed impianti destinati al gioco di bambini da parte di chi abbia superato l'età di 14 anni. L'addebito delle spese in caso di danneggiamento ed il ripristino dello stato dei luoghi saranno a carico del trasgressore o di coloro che sono tenuti alla sorveglianza del minore. E', inoltre, vietato fumare e consumare bevande alcoliche, fatta eccezione per gli esercizi pubblici con relativi plateatici regolarmente autorizzati.”;

MODIFICHE AI SENSI DEGLI ARTT. 9 E 10 L. 48/2017

⇒ Inserimento dell'art. 9-BIS

ARTICOLO 9-BIS – ZONE DI PARTICOLARE RILEVANZA DOVE OPERA L'ORDINE DI ALLONTANAMENTO

- I. Le planimetrie allegate al presente regolamento individuano e perimetrano le aree urbane in cui insistono scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, luoghi di culto, complessi monumentali o altri istituti e luoghi di cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, nelle quali opera la disciplina dell'ordine di allontanamento ed il divieto di accesso di cui al combinato disposto


degli articoli 9 e 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito dalla L. 18 aprile 2017, n. 48.

2. La disciplina di cui al comma 1 del presente articolo si applica nella zona ricompresa nelle seguenti vie e piazze: largo Città di Santos, piazza della Libertà, via Pauliana, via Udine, via S. Martiri, piazza Dalmazia, via Fabio Severo, via Papiniano, via Coroneo, via Rismondo, via Rossetti, via Pascoli, piazza Garibaldi, via del Bosco, piazza Vico, via Bramante, via San Giusto, via San Michele, via Cavana, via SS. Martiri, largo Papa Giovanni, via dell'Università, salita Promontorio, via Lazzaretto Vecchio, via Economo, via di Campo Marzio, Largo Chino Alessi, via Giulio Cesare – comprensiva dell'area di parcheggio antistante lo stabilimento balneare la Lanterna - e le Rive, da via Giulio Cesare a piazza della Libertà; nonché viale Miramare, nel tratto compreso da via Almerigo Grilz fino all'ingresso del Castello di Miramare comprensivo della via Grilz stessa e dei tratti pedonali, banchine lungomare, stabilimenti balneari ed aree verdi ivi presenti, come dettagliato negli allegati 1 e 2, facenti parte integrale e sostanziale del presente regolamento.
3. La disciplina di cui al comma 1 si applica altresì a tutte le aree comunali adibite a verde pubblico presenti sul territorio comunale ancorché al di fuori delle perimetrazioni di cui al comma 2.
4. La disciplina di cui al comma 1, per quanto specificamente riguarda le violazioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera q, si applica altresì a tutte le aree comunali di cui al secondo capoverso della citata lettera q del primo comma articolo 9 del presente regolamento.

⇒ Inserimento dell'art. 9-TER

ARTICOLO 9-TER - DIVIETI DI OCCUPAZIONE E STAZIONAMENTO A CUI CONSEGUONO L'ORDINE DI ALLONTANAMENTO

1. Fatto salvo che il fatto non costituisca reato o illecito amministrativo ai sensi delle vigenti leggi o del presente regolamento, all'accertamento di comportamenti di seguito indicati, suscettibili di impedire l'accessibilità e fruibilità delle aree pubbliche o di uso pubblico di cui all'art. 9-bis, consegue l'applicazione dell'ordine di allontanamento e successivamente, in caso di reiterazione, del divieto di accesso nelle 48 ore successive all'accertamento della violazione, disposto dal questore qualora nella condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, conformemente alla previsione degli articoli 9 e 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 come convertito dalla L. 18 aprile 2017, n. 48:
 - a) intrattenersi negli spazi pubblici o di uso pubblico in violazione dell'art. 688 del codice penale in stato di ubriachezza, quando costituisca condotta che impedisce l'accessibilità e la fruizione delle predette aree ;
 - b) compiere atti contrari alla pubblica decenza di cui all'art. 726 c.p., nonché tenere comportamenti vietati dall'art. 9, comma 1 lett. q) del presente Regolamento e dell'art. 27, comma 3 del Regolamento comunale per la gestione rifiuti urbani;
 - c) bivaccare, impedendo l'accesso ad edifici di valore storico e monumentale ed ostruendo le soglie degli ingressi, di cui all'art. 9, comma 1 lett. o) del presente Regolamento;
 - d) esercitare l'attività di parcheggiatore abusivo, ferma restando l'applicazione dell'art. 7, comma 15-bis del D.LGS 30 aprile 1992, n. 285, ovvero di tenere i comportamenti vietati dall'art. 9, comma 1, lett. r) del presente Regolamento ;
 - e) esercitare il commercio abusivo, limitatamente alle aree interdette di cui all'art. 6 del Regolamento comunale sulla disciplina del commercio su aree pubbliche, ferma restando l'applicazione della L.R. 29/2005 - Disciplina del commercio.



MODIFICHE AL TITOLO III – TUTELA DELLA SICUREZZA E SALUTE PUBBLICA

Inserimento dei commi 4, 5, 6 e 7 all'art. 14 del Regolamento P.U.

Art. 14 - Sicurezza degli edifici privati – Edilizia residenziale

..... omissis

4. “Al proprietario ovvero al locatario o conduttore o titolare di diritto reale di godimento di un locale ad uso abitazione è vietato dare alloggio ad un numero di persone superiore rispetto a quelli che sono i parametri indicati dal D.M. 5 luglio 1975 in raccordo con la L.R. 44/1985 ed al vigente regolamento edilizio comunale.
5. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa per ogni persona alloggiata in numero superiore a quanto previsto dalla normativa citata al medesimo comma.
6. L'organo accertatore, all'atto della contestazione o notifica del verbale di accertamento per la violazione di cui al comma 4, provvede ad invitare il proprietario o conduttore dell'immobile, ad allontanare dall'immobile stesso entro il termine di 96 ore le persone presenti in numero eccedente ai parametri suddetti.
7. L'inosservanza all'invito di cui al comma 6 a riportare nei corretti criteri previsti il numero delle persone presenti nel termine dato, comporta oltre all'applicazione della sanzione amministrativa anche la segnalazione all'Autorità sanitaria locale per la valutazione dei provvedimenti spettanti.”

MODIFICHE AL TITOLO V – VIGILANZA E SANZIONI

Inserimento nella tabella del primo comma dell' articolo 24, dopo la riga articolo 9 comma l n) e prima della riga articolo 9 comma l o) della seguente riga:-----

I n-bis	Divieto di sputare su area pubblica, ad uso pubblico o da luoghi anche privati, ma con oggetto su area pubblica o ad uso pubblico, nonché su qualunque attrezzatura, persona o cosa.	50	300	100
---------	--	----	-----	-----

Sostituzione nella tabella del primo comma dell'articolo 24, della riga articolo 9 comma l v) con la seguente:

I v	Divieto in tutti i giardini pubblici di fumare o consumare bevande alcoliche, fatta eccezione per gli esercizi pubblici con relativi plateatici regolarmente autorizzati, nonché, per chi abbia superato i 14 anni di età, salire o fare uso di attrezzature ed impianti destinati al gioco dei bambini.	50	300	100
-----	--	----	-----	-----

Inserimento nella tabella del primo comma dell'articolo 24, dopo la riga articolo 14 comma 3 i seguenti commi 5 e 7:

5	Divieto per il proprietario ovvero il locatario o conduttore o titolare di diritto reale di godimento di un locale ad uso abitazione di dare alloggio ad un numero di persone superiore rispetto a quelli che sono i parametri indicati dal D.M. 5 luglio 1975 in raccordo con la L.R. 44/1985 ed al vigente regolamento edilizio comunale	50	300	100* per ogni persona alloggiata in numero superiore
7	Inosservanza da parte del proprietario o conduttore dell'immobile dell'invito dell'organo accertatore di allontanare entro il termine di 96 ore le persone presenti in un numero eccedente ai parametri di legge.	150	900	300

20/12/17

